

Il Senato nella seduta di ieri ha approvato in via definitiva la conversione con modificazioni del **decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4**, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 della nuova norma, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcuni elementi di novità riguardo ai **procedimenti di accertamento** delle minorazioni civili e dell'handicap.

Alle **regioni** è data facoltà di adottare disposizioni per **semplificare le procedure** di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. Con questa indicazione il Legislatore ha voluto promuovere un superamento di alcuni ostacoli burocratici, primo fra tutti quello delle ripetizioni delle valutazioni medicolegali. La nuova norma suggerisce l'**unificazione** delle diverse visite di accertamento in modo da evitare un sovraccarico per la Pubblica Amministrazione ed un disagio per il cittadino. La disposizione sarebbe stata più completa se avesse incluso anche le valutazioni connesse all'accertamento relativo alla legge 68/1999 cioè quelle necessarie ai fini del collocamento mirato.

Il comma 3 dello stesso articolo, tenta di affrontare un problema piuttosto datato: quello della **ripetizione delle visite** di accertamento negli anni anche per soggetti che hanno patologie o menomazioni **stabilizzate e non reversibili**. Questa indicazione raccoglie, parzialmente, le istanze più volte espresse dalle Associazioni. La norma sostituisce l'ambiguo articolo 97 della Legge 388/2000, peraltro mai applicato, con una nuova disposizione che prevede che i soggetti portatori di **menomazioni o patologie stabilizzate** o inaggravate, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento** o di comunicazione siano **esonerati** da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, saranno individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Lo stesso decreto indicherà la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Quasi superfluo sottolineare che in assenza di quel decreto il principio espresso dalla norma è difficilmente applicabile.

La nuova norma, che pure va giudicata positivamente, lascia perplessi rispetto al **vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento** o di comunicazione. Infatti vi sono patologie o menomazioni assolutamente stabilizzate e non reversibili che non danno titolo all'indennità di accompagnamento. Pensiamo ad esempio ad alcune amputazioni.

L'ultimo comma riguarda i **malati oncologici** per i quali viene previsto un iter di accertamento accelerato. L'accertamento deve essere effettuato dalle Commissioni delle Aziende UsI entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. La norma afferma che gli "esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti". Questo lascia intendere che il rilascio del verbale è immediato e utile ai fini dei benefici lavorativi, esenzione ticket, erogazione delle eventuali provvidenze economiche e quanto altre norme, anche regionali, prevedano. Tuttavia l'articolo in questione conferma la possibilità per la commissione medica periferica di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. Si tratta della commissione di verifica che di recente sono state trasferite dal Ministero dell'Economia all'INPS. L'ultima parte del comma pertanto non è chiara e lascia aperti dubbi applicativi per le stesse commissioni delle Aziende UsI per le quali non è chiaro se debbano rilasciare immediatamente il verbale di accertamento o debbano prima inviarlo per verifica alle commissioni periferiche, seguendo cioè l'iter ordinario.

All'interno dell'articolo 6 è inserita anche una precisazione che riguarda il **personale della scuola**. Di norma (art. 399 del decreto legislativo 297/1994) i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. Fino ad oggi per questa indicazione l'unica eccezione riguardava i docenti con handicap superiore ai due terzi (art. 21, legge 104/1992). La nuova legge estende l'eccezione anche ai docenti che assistano un familiare con handicap grave (art. 33, comma 5).